



NuovaCosenza.com
 Quotidiano "Reg. Trib. US n. 713 del 28/1/04" Direttore Responsabile: Pippo Gallo

Lun 6 Ottobre 2014
 Quotidiano Online
 info@nuovacosenza.com
 Fax: 178 279 9757
 su tutto il Web su NuovaCosenza



Home . Cronaca . Politica . Area Urbana . Speciali . Video . Innovazione . Università . Spettacoli . Sport . Calcio . Meteo

Condividi su Facebook

Tar Calabria accoglie ricorsi contro esclusione da esame avvocato

Tar Calabria accoglie ricorsi contro esclusione da esame avvocato

03 ott 14 Con ordinanze nn. 528, 529, 530 emesse il 3.10.2014, Il TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, in accoglimento di alcuni ricorsi, proposti dagli Avv.ti Achille ed Oreste Morcavallo, ha disposto la ricorrezione degli elaborati di aspiranti avvocati tramite una diversa Commissione, nel rispetto del principio dell'anonimato, I Fatti. A seguito di regolare domanda, gli aspiranti avvocati ricevevano la comunicazione dell'ammissione a partecipare alla sessione per gli esami di Avvocato, costituita presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Con apposito Decreto Ministeriale si determinava che la correzione degli elaborati per i candidati iscritti a sostenere l'esame davanti alla relativa Commissione presso la Corte d'Appello di Catanzaro avvenisse ad opera di quella istituita presso la Corte di Firenze. In data 10-11-12 dicembre 2013, svolgevano le prove scritte, consistenti nella redazione di un parere in materia di diritto civile, di un parere in materia di diritto penale e di un atto giudiziario. Successivamente, venivano a conoscenza di non essere stati ammessi alle prove orali dell'esame stesso e, pertanto, presentavano istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi all'esame. Acquisivano, in copia conforme all'originale, il verbale di correzione, gli elaborati ed i criteri di correzione approvati dalla Commissione Centrale. Rilevavano che gli elaborati recavano voto numerico in calce ed erano assolutamente privi di motivazione. Avverso la valutazione numerica di esclusione dalla prova orale proponevano ricorso dinnanzi al TAR Calabria, con il patrocinio degli Avv.ti Oreste ed Achille Morcavallo. Il TAR accoglieva le impugnative disponendo la ricorrezione degli elaborati, ritenendo pertinente la censura di difetto di motivazione alla luce dei criteri generici fissati dalla Commissione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca con Google nell'intero giornale:

Web TV - Video

Le incomplete a Rocchiello su RaiUno con il ns direttore